

SCHIESSER

NATÜRLICH. ZEITGEIST. SEIT 1875

Condizioni generali di vendita e spedizione di SCHIESSER GmbH

I Informazioni generali

- 1.1 Le presenti condizioni generali di vendita e spedizione ("**CGC**") di SCHIESSER GmbH, Schützenstraße 18, 78315 Radolfzell, Germania, ("**noi**", "**ci**") si applicano esclusivamente agli imprenditori ai sensi dell'art. 14 del codice civile tedesco (BGB), cioè alle persone fisiche o giuridiche o alle società di persone con capacità giuridica che, al momento della conclusione del negozio giuridico, agiscono nell'esercizio della loro attività commerciale o professionale indipendente ("**acquirente**").
- 1.2 Le nostre CGC si applicano esclusivamente al rapporto d'affari con l'acquirente, comprese le informazioni e la consulenza. Se le nostre CGC vengono introdotte negli affari con l'acquirente, esse valgono anche per tutti gli ulteriori rapporti d'affari tra l'acquirente e noi, se non diversamente concordato espressamente per iscritto. Le condizioni generali dell'acquirente - in particolare le condizioni generali di acquisto - valgono solo se e nella misura in cui le riconosciamo espressamente, altrimenti saranno respinte. In particolare, il nostro silenzio riguardo a tali condizioni generali divergenti non sarà considerato come un riconoscimento o un consenso, nemmeno nel caso di contratti futuri o nel caso di riferimenti fatti dall'acquirente nei suoi ordini.
- 1.3 Tutti gli accordi, accordi accessori, assicurazioni e modifiche al contratto devono avvenire in forma scritta o di testo. Ciò vale anche per la clausola della forma scritta di questa disposizione. La forma scritta si considera rispettata anche per mezzo di trasmissioni via fax o e-mail, nonché con firme digitali/elettroniche (ad esempio Docu-Sign). Lo stesso vale anche per tutto quanto prevede la forma scritta secondo le presenti CGC. La priorità dell'accordo individuale in forma scritta, di testo o orale (art. 305b BGB - codice civile tedesco) rimane inalterata per gli accordi individuali in qualsiasi forma.

II Stipula del contratto, oggetto di consegna e prestazione, Qualità del prodotto

- 2.1 Le nostre offerte sono fatte senza impegno a meno che non siano espressamente contrassegnate come vincolanti o contengano impegni espressamente vincolanti. Esse costituiscono inviti a effettuare ordini da parte dell'acquirente e non un'offerta vincolante da parte nostra. L'acquirente è vincolato al suo ordine inteso come richiesta di contratto per 14 giorni di calendario - 5 giorni lavorativi in caso di ordini elettronici - dopo il ricevimento dell'ordine da parte nostra.
- 2.2 Un contratto è stipulato - anche nelle transazioni commerciali correnti - solo quando confermiamo l'ordine dell'acquirente per iscritto con la conferma dell'ordine. In caso di consegna entro il termine vincolante per le offerte dell'acquirente secondo il paragrafo 2.1, la nostra conferma dell'ordine può essere sostituita dalla nostra consegna oggetto del contratto.
- 2.3 L'acquirente deve informarci per iscritto di eventuali requisiti speciali per i nostri prodotti in tempo utile prima della stipula del contratto. Tuttavia, tali riferimenti non estendono i nostri obblighi contrattuali e/o la nostra responsabilità.
- 2.4 Se la spedizione concordata viene ritardata su richiesta dell'acquirente o per motivi di cui è responsabile l'acquirente, siamo autorizzati, a partire dalla scadenza del termine ragionevole stabilito nel nostro avviso di disponibilità alla spedizione in forma scritta o di testo ("**Avviso di disponibilità alla spedizione**"), ad immagazzinare la merce contrattuale a rischio dell'acquirente per la perdita e il deterioramento della merce e a fatturare i costi così sostenuti allo 0,5% dell'importo netto della fattura della merce immagazzinata per ogni settimana iniziata. L'acquirente si riserva il diritto di fornire la prova di una spesa significativamente inferiore (più del 10% in meno). La merce immagazzinata viene assicurata solo su richiesta scritta specifica dell'acquirente e i costi sono a carico dell'acquirente.

L'esercizio di ulteriori diritti, come il recesso dal contratto, rimane invariato.

- 2.5 Siamo tenuti a fornire informazioni per l'utente sui nostri prodotti e un'etichetta del prodotto solo - a meno che non sia stato espressamente concordato diversamente per iscritto o se siamo soggetti a una norma di legge diversa e obbligatoria - in tedesco o, a nostra scelta, in inglese.
- 2.6 Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento le specifiche della merce nella misura in cui i requisiti di legge lo rendano imperativo, a condizione che tale modifica non comporti un deterioramento della qualità e dell'idoneità allo scopo usuale e, nella misura in cui sia stata concordata l'idoneità a uno scopo particolare, l'idoneità a tale scopo.
- 2.7 Qualsiasi documento, disegno, indicazione di peso, campione, ecc. fornito insieme alla nostra offerta non costituisce una garanzia e con essi non viene nemmeno assunto alcun rischio di approvvigionamento, a meno che questo non sia espressamente dichiarato per iscritto con la dicitura "garantito dalla legge" o "assunzione del rischio di approvvigionamento".
- 2.8 In assenza di un altro accordo scritto, le nostre consegne sono conformi alla loro qualità secondo i requisiti legali applicabili al rispettivo prodotto presso la nostra sede. Non sono obbligatori il rispetto e la compatibilità con tutte le leggi e i requisiti ufficiali divergenti applicabili nel luogo di consegna o, se differente, presso la sede dell'acquirente, a meno che ciò non sia stato espressamente concordato per iscritto tra le parti. Lo stesso vale per i requisiti legali e ufficiali nelle aree in cui il prodotto viene rivenduto o consegnato dall'acquirente.
- 2.9 Siamo obbligati soltanto a consegnare ed eseguire la prestazione dalla nostra scorta (debito di scorta). L'assunzione di un rischio di approvvigionamento o di una garanzia di approvvigionamento non risiede neanche nel nostro obbligo di fornire un oggetto determinato solo dal suo tipo.
- 2.10 Abbiamo il diritto all'adempimento parziale, nella misura in cui ciò non sia irragionevole per l'acquirente.

III Prezzi

- 3.1 Se non diversamente concordato, i prezzi si applicano alla consegna franco fabbrica (EXW Incoterms 2020). I dazi doganali, il trasporto, l'imballaggio, i premi di assicurazione e gli altri costi necessariamente sostenuti in relazione alla consegna, alla fornitura del servizio o ad altri oneri del contratto saranno fatturati separatamente all'acquirente.
- 3.2 Se tra il conferimento dell'ordine e la data di consegna si verifica un aumento dei costi di produzione dei materiali e/o di approvvigionamento dei materiali e/o dei prodotti, dei costi salariali e dei costi salariali accessori, dei contributi sociali nonché dei costi energetici e dei costi dovuti alle norme ambientali e/o alle norme valutarie e/o alle modifiche dei dazi doganali, e/o dei prezzi di trasporto e/o delle imposte pubbliche, se questi influenzano direttamente o indirettamente i costi di produzione o di approvvigionamento dei beni o i costi delle nostre prestazioni concordate contrattualmente, abbiamo il diritto di adeguare unilateralmente i nostri prezzi di conseguenza se tra la stipula del contratto e la consegna trascorrono più di due mesi. Un aumento nel senso suddetto è escluso nella misura in cui l'aumento del costo in uno o tutti i fattori suddetti è compensato da una riduzione del costo in altri fattori suddetti in relazione all'onere del costo totale della consegna. Se i suddetti fattori di costo vengono ridotti senza che la riduzione dei costi sia compensata da un aumento di altri fattori di costo summenzionati, la riduzione dei costi sarà trasferita all'acquirente sotto forma di riduzione del prezzo.

Nel caso di un aumento di prezzo in conformità con quanto sopra, l'acquirente ha il diritto di recedere dai contratti che non sono ancora stati completamente eseguiti (solo) se l'aumento di prezzo è almeno del 10% superiore al prezzo originale. Tuttavia, può far

SCHIESSER

NATÜRLICH. ZEITGEIST. SEIT 1875

valere questo diritto solo immediatamente dopo la notifica dell'aumento del prezzo.

3.3 Tutti i prezzi sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto secondo la normativa vigente al momento della consegna.

IV Condizioni di pagamento

4.1 Le nostre fatture sono pagabili senza detrazioni entro 30 giorni dalla consegna – o, nei casi dell'articolo 2.4 frase 1 di queste CGC, dalla data della notifica di disponibilità alla spedizione – e dalla data della fattura, considerando la data più recente come determinante per il calcolo del periodo. Le nostre fatture vengono inviate esclusivamente per via elettronica (per e-mail), a meno che l'acquirente non abbia i requisiti necessari, che deve indicarci al momento della stipula del contratto. Ci riserviamo il diritto di addebitare costi aggiuntivi per qualsiasi invio postale delle fatture eventualmente richiesto.

4.2 Determinante per la puntualità del pagamento è l'accredito finale sul nostro conto. In caso di ritardo nel pagamento, addebiteremo gli interessi di mora previsti dalla legge e un eventuale risarcimento forfettario per mora (cfr. art. 288 comma 2 e 5 BGB - codice civile tedesco). Ci riserviamo il diritto di esigere un risarcimento maggiore addebitando gli interessi di mora e i risarcimenti forfettari per mora previsti dalla legge.

4.3 Se, dopo la stipula del contratto ma prima della consegna di almeno una parte della merce ordinata, si viene a conoscenza di circostanze che riducono in modo non irrilevante la solvibilità (rating) dell'acquirente presso agenzie di rating riconosciute come Creditreform, Moody's, Fitch ecc. e ci portano legittimamente a ritenere che l'acquirente non sia in grado di adempiere ai suoi obblighi contrattuali, siamo autorizzati, anche in deroga alle condizioni di pagamento concordate, a subordinare la consegna al pagamento anticipato del prezzo d'acquisto o alla fornitura di garanzie sufficienti (ad es. garanzia bancaria per l'importo del prezzo d'acquisto) o a recedere dal contratto e a rinviare l'adempimento degli ordini ancora da eseguire senza obbligo di risarcimento dei danni. In caso di cessazione dei pagamenti o di insolvenza dell'acquirente, tutte le fatture in sospeso sono dovute immediatamente.

4.4 La compensazione è ammessa solo con contropreteze incontestate o legalmente accertate e con contropreteze dello stesso rapporto contrattuale dovute a difetti dell'oggetto dell'acquisto o per costi di completamento. La ritenzione dei pagamenti è consentita nel caso di contropreteze incontestate o legalmente stabilite, così come nel caso di costi per l'eliminazione di difetti o costi aggiuntivi per il completamento derivanti dallo stesso rapporto contrattuale. Tuttavia, nel caso di costi per l'eliminazione di difetti, l'importo trattenuto deve essere in proporzione ragionevole ai difetti e ai costi previsti per l'esecuzione successiva.

4.5 Le consegne parziali su richiesta dell'acquirente saranno fatturate separatamente.

V Riserva di proprietà

5.1 La merce consegnata (merce soggetta a riserva di proprietà) rimane di nostra proprietà fino al pagamento di tutti i crediti, anche futuri, derivanti dal rapporto commerciale, indipendentemente dalla base giuridica su cui si basano. Nel caso di un conto corrente, la riserva di proprietà serve da garanzia per il nostro credito di saldo.

5.2 L'acquirente può rivendere la merce con riserva di proprietà nel corso dell'ordinaria amministrazione, ma solo dietro pagamento in contanti o a condizione che il suo credito dalla vendita venga trasferito a noi. L'acquirente non è autorizzato a fare altre disposizioni, in particolare a dare in pegno o cedere la merce come garanzia.

5.3 L'acquirente cede a noi tutti i crediti nei confronti di terzi derivanti da contratti, disposizioni o altri atti giuridici relativi alla merce soggetta a riserva di proprietà, incluso il suo margine commerciale. Se la merce consegnata viene rivenduta insieme a oggetti che non ci appartengono ad un prezzo complessivo o se il credito derivante dalla rivendita si riferisce contemporaneamente ad altre prestazioni dell'acquirente, solo l'importo parziale corrispondente al valore della fattura della merce da noi consegnata ci viene ceduto con priorità rispetto al credito rimanente.

5.4 L'elaborazione della merce consegnata viene effettuata per noi senza che ne derivino obblighi a nostro carico. Nel caso in cui la nostra merce venga lavorata e combinata dall'acquirente con altra merce non di nostra proprietà, abbiamo diritto alla comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto del valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto all'altra merce al momento della lavorazione o della combinazione. Nel caso in cui l'acquirente abbia già stabilito un diritto di eredità prima della lavorazione dell'oggetto, l'acquirente e il venditore concordano che un diritto di eredità equivalente sorgerà sull'oggetto appena creato dalla lavorazione.

5.5 L'acquirente rimane autorizzato a riscuotere i crediti derivanti dai contratti, dalle disposizioni o da altri atti giuridici ai sensi dell'articolo 5.3 nonostante la cessione. Il nostro diritto di riscossione rimane inalterato da quello dell'acquirente. Tuttavia, non riscuoteremo i crediti finché l'acquirente non sarà in mora di pagamento, impossibilitato a pagare, insolvente o finché non metta altrimenti in pericolo l'interesse di sicurezza del venditore. Possiamo esigere da lui in qualsiasi momento le informazioni necessarie per far valere i nostri diritti.

5.6 L'acquirente è tenuto a comunicarci senza indugio qualsiasi accesso imminente o compiuto da parte di terzi alla merce soggetta alla nostra riserva di proprietà o ai crediti a noi ceduti, nonché qualsiasi altra compromissione, in particolare attraverso cessioni globali. I costi di una difesa contro interventi di terzi sono a carico dell'acquirente se non ci avvisa del tutto o non ci avvisa in tempo e, in caso di un intervento riuscito, se l'esecuzione delle spese è stata tentata invano contro il convenuto come debitore delle spese.

5.7 Abbiamo il diritto di esigere la restituzione della merce di nostra proprietà se l'acquirente è in ritardo con il pagamento o se viola gli obblighi che gli incombono ai sensi dei paragrafi 5.2 e 5.6; si applica il paragrafo VIII in maniera corrispondente. Un diritto di ritenzione può essere fatto valere contro questa richiesta di restituzione solo in relazione a merci che sono già state pagate. In caso di ritardo nei pagamenti, insolvenza, incapacità di pagare o qualsiasi altra minaccia al nostro interesse di sicurezza, possiamo revocare l'autorizzazione a rivendere o riscuotere i crediti a noi ceduti. L'affermazione della richiesta di restituzione e il sequestro da parte nostra della merce che è di nostra proprietà non sono considerati come un recesso dal contratto.

5.8 Se il valore delle garanzie esistenti per noi secondo le disposizioni di cui sopra supera i crediti garantiti in totale di oltre il 10%, su richiesta dell'acquirente siamo obbligati a svincolare le garanzie di nostra scelta in questa misura.

5.9 L'acquirente custodisce gratuitamente per noi la merce soggetta a riserva di proprietà. Deve contrassegnare chiaramente la merce soggetta a riserva di proprietà come di nostra proprietà e immagazzinarla in modo tale che possa essere sufficientemente separata da altre merci, comprese altre nostre merci, in particolare merci per le quali è già stato effettuato il pagamento. Egli deve anche assicurare sufficientemente la merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare contro l'acqua, l'incendio e il furto. Le pretese nei confronti della compagnia di assicurazione derivanti da un danno alla merce soggetta a riserva di proprietà sono cedute sin d'ora a noi per un importo pari al valore della merce soggetta a riserva di proprietà. Accettiamo la cessione.

5.10 L'acquirente riconosce e accetta che possiamo registrare la nostra riserva di proprietà nei registri statali in conformità con qualsiasi requisito di legge locale.

VI Imballaggio, spedizione e trasferimento del rischio

6.1 La spedizione sarà effettuata a nostra discrezione franco fabbrica o franco magazzino per conto e a rischio dell'acquirente. La scelta del metodo di spedizione, l'incarico del trasportatore, ecc. viene effettuata da noi, a meno che non venga concordato diversamente nel singolo caso. Per quanto riguarda i costi, si applica il paragrafo 3.1 delle presenti CGC. Il rischio passa all'acquirente quando rendiamo la merce disponibile per la spedizione da parte del vettore da noi incaricato (Ex Works Incoterms 2020).

6.2 Qualsiasi aumento delle spese di trasporto dovuto a modifiche successive del tipo di imballaggio, del percorso di trasporto o a circostanze simili che influiscono sulle spese di trasporto è a carico dell'acquirente, anche in caso di spedizione altrimenti esente da spese di trasporto, nella misura in cui egli le abbia richieste o causate.

VII Tempi di consegna e ostacoli alla consegna, riserva di autoconsegna, forza maggiore

7.1 I tempi di consegna indicati non sono vincolanti se non espressamente concordati come tali per iscritto. Nel caso di date e termini di consegna non vincolanti o approssimativi (circa, ecc.), faremo il possibile per rispettarli. Le scadenze dei termini di consegna concordati per iscritto e vincolanti decorrono dal ricevimento della conferma d'ordine da parte dell'acquirente, ma non prima che siano stati chiariti tutti i dettagli dell'esecuzione dell'ordine, che siano stati soddisfatti tutti gli altri presupposti che l'acquirente deve soddisfare e che siano stati adempiuti eventuali obblighi di collaborazione esistenti (ad esempio apertura di una lettera di credito, fornitura di certificati nazionali o esteri, pagamento anticipato, ecc.; lo stesso vale per i termini di consegna. Le consegne prima del termine di consegna concordato sono ammesse nella misura in cui non sono irragionevoli per l'acquirente.

7.2 Se, per motivi a noi non imputabili, non riceviamo dai nostri fornitori le consegne necessarie per l'esecuzione della nostra fornitura contrattuale, nonostante una copertura adeguata e sufficiente prima della stipula del contratto con l'acquirente, o non le riceviamo correttamente o in tempo, o se noi o il nostro fornitore siamo colti da eventi imprevedibili che né lui né noi possiamo evitare, anche se esercitiamo una ragionevole prudenza, (cause di forza maggiore) come gravi disagi nel settore sanitario (ad esempio pandemia, epidemia, focolai), catastrofi naturali (ad esempio tempeste, inondazioni, terremoti), vertenze sindacali, interruzione dell'attività, sciopero, disordini, conflitti armati o atti di violenza terroristica, carenza di energia, trasporti o materiali senza nostra colpa, interventi delle autorità e tutti gli altri impedimenti alla consegna puntuale che, considerati obiettivamente, non sono stati causati da noi, informeremo immediatamente l'acquirente per iscritto. Abbiamo il diritto, a nostra discrezione, di prolungare i termini di consegna della durata corrispondente o, in caso di un impedimento di più di 30 giorni che non è solo di breve durata, di recedere dal contratto in tutto o in parte, nella misura in cui abbiamo rispettato il nostro suddetto obbligo di informazione e non abbiamo assunto il rischio di approvvigionamento o una garanzia di consegna.

VIII Garanzia

8.1 Se abbiamo preso accordi espressi e vincolanti con l'acquirente in merito alla qualità, alle caratteristiche, alle specifiche, ecc. e/o alla quantità della merce ordinata ("**qualità concordata**"), questi hanno la precedenza sui requisiti oggettivi dell'art. 434 comma 3 BGB. Per tutti gli altri aspetti, fatti salvi espressi accordi diversi tra le parti, si presume che la merce sia adatta all'uso previsto dal contratto nella misura in cui è conforme alla qualità concordata, fermo restando il rispetto dell'art. 434 comma 2 n. 3 BGB.

8.2 L'acquirente dovrà ispezionare la merce immediatamente dopo la consegna, nella misura in cui ciò sia possibile nel corso dell'attività ordinaria e, qualora si manifestasse un difetto, dovrà comunicarcelo immediatamente per iscritto. Negoziando qualsiasi reclamo di merce difettosa, non rinunciando all'obiezione che il reclamo non sia avvenuto in tempo, che sia di fatto infondato o altrimenti insufficiente. Se l'acquirente non presenta tale reclamo, la merce sarà considerata approvata, a meno che il difetto non fosse irrisolvibile durante l'ispezione. Per il resto si applicano le disposizioni dell'art. 377 e seguenti dell'HGB (codice commerciale tedesco). Danni evidenti causati dal trasporto o altri difetti riconoscibili già al momento della consegna devono essere confermati dal corriere con una firma sul rispettivo documento di trasporto al momento dell'accettazione della consegna. L'acquirente si impegna a garantire una conferma corrispondente.

8.3 In caso di reclami, l'acquirente dovrà consentirci immediatamente di ispezionare la merce oggetto del reclamo; su richiesta, la merce oggetto del reclamo o un campione della stessa dovranno essere messi a nostra disposizione a nostre spese. In caso di reclami ingiustificati, ci riserviamo il diritto di addebitare all'acquirente le spese di trasporto e di movimentazione e le spese di ispezione ai prezzi abituali. L'esecuzione successiva avverrà a nostra discrezione con l'eliminazione del difetto o con la consegna di un oggetto privo di vizi. In caso di mancato o ingiustificato rifiuto della prestazione successiva, l'acquirente ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto o di recedere dal contratto a sua discrezione. Il diritto di chiedere il risarcimento dei danni secondo il paragrafo IX delle presenti CGC rimane inalterato.

8.4 Non siamo responsabili se le nostre istruzioni per la cura o altre informazioni per l'uso riguardanti i beni acquistati non sono state osservate e il difetto è riconducibile a tale inosservanza.

8.5 Nel caso di merce venduta come merce di seconda scelta, merce vecchia, ecc. non rispondiamo dei difetti indicati e dei difetti che l'acquirente deve normalmente aspettarsi da tale merce, nella misura in cui abbiamo stipulato un accordo espresso e vincolante con l'acquirente sulla qualità, le proprietà, le specifiche, ecc. e/o la quantità della merce ordinata. Per tutti gli altri aspetti, fatti salvi espressi accordi diversi tra le parti, si presume che la merce sia adatta all'uso previsto dal contratto nella misura in cui è conforme alle specifiche concordate, fermo restando il rispetto dell'art. 434 comma 2 n. 3 BGB.

8.6 Le informazioni e le descrizioni riportate nei cataloghi, opuscoli e altre rappresentazioni dei prodotti (in particolare anche sul nostro sito web o sito web di terzi, specialmente nel caso della vendita di prodotti di altri marchi che ci sono stati concessi in licenza) fanno fede solo nella misura in cui l'acquirente vi ha fatto espressamente riferimento nell'ambito del suo ordine e noi lo abbiamo confermato in conformità al paragrafo 2.2 delle presenti CGC.

8.7 Salvo accordi individuali divergenti, in particolare la garanzia di determinate caratteristiche, piccole variazioni legate alla produzione, in particolare per quanto riguarda la qualità della superficie e le tonalità di colore nell'ambito delle tolleranze usuali nel commercio, sono considerati corrispondenti alla qualità concordata se non compromettono in modo irragionevole l'aspetto generale e la funzionalità dell'oggetto della fornitura. Lo stesso vale per deviazioni di lieve entità da illustrazioni, dimensioni e specifiche di peso nei nostri cataloghi, opuscoli, offerte e conferme scritte.

8.8 Per le rivendicazioni derivanti da inadempienza dovuta a prestazioni scadenti, sotto forma di difetti materiali (garanzia), il termine di prescrizione è di 1 anno dal trasferimento del rischio (paragrafo 6.1). In caso di richieste di risarcimento danni, ciò non si applica ai casi dell'art. 478 del BGB (codice civile tedesco, rivale nella catena di fornitura), del paragrafo 9.2 delle presenti CGC o nella misura in cui un termine di prescrizione più lungo sia altrimenti previsto per legge.

IX. Responsabilità

- 9.1 Non siamo responsabili, con le seguenti eccezioni, in particolare per le richieste di risarcimento danni o di rimborso spese dell'acquirente - indipendentemente dalla base giuridica - in caso di inadempienza di obblighi contrattuali o legali.
- 9.2 La suddetta esclusione di responsabilità ai sensi del paragrafo 9.1 non è applicabile:
- per propria inadempienza intenzionale o gravemente negligente e per inadempienza intenzionale o gravemente negligente da parte dei rappresentanti legali o preposti;
 - per la violazione di obblighi contrattuali essenziali. "Gli obblighi contrattuali essenziali" sono quelli la cui esecuzione caratterizza il contratto e su cui l'acquirente può fare affidamento;
 - in caso di lesioni fisiche, alla vita e alla salute, anche da parte di rappresentanti legali o preposti;
 - nella misura in cui abbiamo assunto una garanzia per la qualità della nostra merce o l'esistenza di un risultato di prestazione, o un rischio di approvvigionamento ai sensi dell'art. 276 BGB (codice civile tedesco);
 - in caso di responsabilità ai sensi della legge sulla responsabilità per il prodotti difettosi o altre condizioni di responsabilità legalmente vincolanti.
- 9.3 Nel caso in cui noi o i nostri preposti fossimo colpevoli solo di lieve negligenza e non vi fossero le condizioni di cui agli artt. 9.2, ai punti 3, 4 e 5, saremo responsabili solo dei danni tipici di un contratto di questo genere e prevedibili, anche in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali.
- 9.4 La nostra responsabilità è limitata ad un importo massimo di responsabilità di EUR 100.000,00 per ogni singolo danno. Si applica di conseguenza il paragrafo 9.2. Ogni ulteriore responsabilità è esclusa.
- 9.5 Le esclusioni o limitazioni di responsabilità ai sensi dei precedenti paragrafi da 9.1 a 9.4 e del paragrafo 9.6 si applicano nella stessa misura a favore dei nostri organi, dei nostri dirigenti e dipendenti e di altri preposti, nonché dei nostri subappaltatori.
- 9.6 Le richieste di risarcimento danni dell'acquirente derivanti dal presente rapporto contrattuale possono essere fatte valere solo entro un periodo di esclusione di un anno dall'inizio legale del periodo di prescrizione. Si applica di conseguenza il paragrafo 9.2.
- 9.7 Un'inversione dell'onere della prova non è correlata alle norme di cui sopra.

X Responsabilità per i prodotti difettosi

- 10.1 L'acquirente dovrà informarci senza indugio di eventuali difetti del prodotto di cui viene a conoscenza, di reclami dei clienti o in generale del mercato, nonché dei rischi nell'uso dei prodotti oggetto del contratto. Eventuali diritti di garanzia dei clienti nei confronti dell'acquirente, risultanti da ciò, rimangono inalterati.
- 10.2 Se eventuali rivendicazioni di terzi direttamente derivanti dalla responsabilità per i prodotti difettosi nei nostri confronti sono dovute al fatto che l'acquirente ha modificato i prodotti oggetto del contratto, la loro dotazione o il loro imballaggio o ha rimosso eventuali avvertenze su di essi, egli ci esonera completamente da tali rivendicazioni, sia internamente che esternamente.
- 10.3 Indipendentemente da ciò, l'acquirente ci fornirà un supporto adeguato nel caso in cui si renda necessario un ritiro del prodotto o altre azioni in relazione a ciò e si conformerà alle misure da noi ordinate nella misura in cui queste siano ragionevoli per l'acquirente.
- 10.4 Se vengono avanzate rivendicazioni contro l'acquirente da parte dei clienti a causa di un difetto del prodotto, l'acquirente è tenuto

ad informarci immediatamente di ciò e a darci la possibilità di partecipare direttamente a qualsiasi controversia legale o di accordarci con lui nell'ambito di tale controversia in modo continuativo. L'acquirente dovrà sostenerci sotto ogni aspetto nella conduzione di tale controversia o, se conduce direttamente la controversia in accordo con noi, ci informerà in anticipo e in tempo utile di tutte le misure che danno luogo a costi e rimetterà a noi la scelta e, se necessario, l'assunzione degli avvocati. L'acquirente deve astenersi da azioni che potrebbero compromettere la nostra posizione giuridica.

XI Esclusione dei resi

La merce priva di difetti consegnata da noi (resi) non sarà ritirata. Qualsiasi obbligo di ritirare la merce nell'ambito della garanzia o per altri motivi legali rimane inalterato.

XII Diritti di proprietà intellettuale/produzione di beni secondo le specifiche dell'acquirente

- 12.1 La vendita e la consegna (compresi i prodotti su misura) della merce non costituiscono il trasferimento di diritti d'autore o di proprietà industriale senza un accordo contrattuale corrispondente. I modelli e i disegni rimangono di nostra proprietà, a meno che non siano stati presi accordi individualmente.
- 12.2 Siamo obbligati a fornire le consegne o le prestazioni esenti da diritti o pretese di terzi che si basano su diritti di proprietà industriale o altri diritti di proprietà intellettuale di cui eravamo a conoscenza al momento della stipula del contratto o di cui non eravamo a conoscenza per negligenza grave, a condizione che il diritto o la pretesa si basi su diritti di proprietà industriale o altri diritti di proprietà intellettuale
- a) secondo il diritto della Repubblica Federale di Germania, a condizione che l'acquirente vi abbia la sua sede o la sua filiale; o
 - a) secondo il diritto di uno Stato estero, a condizione che l'acquirente vi abbia la sua sede o la sua filiale; o
 - c) secondo il diritto di un Paese terzo, solo se abbiamo espressamente concordato con l'acquirente per iscritto l'uso o la vendita dei nostri prodotti in tale Paese terzo.
- 12.3 Se un terzo fa valere pretese giustificate a causa della violazione dei diritti di proprietà da parte dei prodotti da noi consegnati all'acquirente, siamo responsabili nei confronti dell'acquirente come segue:
- a) Cercheremo innanzitutto, a nostra discrezione, di ottenere a nostre spese un diritto d'uso per le forniture in questione o di modificare l'oggetto della fornitura in modo tale che il diritto di proprietà non venga violato, oppure di sostituirlo, rispettando le caratteristiche concordate contrattualmente. Se questo non ci fosse possibile, o se ci rifiutassimo di farlo, l'acquirente potrà esercitare i suoi diritti legali in conformità con le presenti CGC.
 - b) In caso di violazione dei diritti di proprietà da parte dei nostri oggetti di fornitura, all'acquirente spettano diritti nei nostri confronti solo se egli ci comunica immediatamente per iscritto le pretese avanzate da terzi, non riconosce una violazione e si riserva tutte le misure di difesa e le trattative di composizione.
 - c) Se l'acquirente interrompe l'uso dei prodotti per motivi di mitigazione dei danni o altri motivi importanti, è tenuto a far notare al terzo che l'interruzione dell'uso non costituisce un riconoscimento di una violazione dei diritti di proprietà.
 - d) Se, in seguito all'uso dei prodotti da noi forniti, l'acquirente viene accusato da terzi di violazione dei diritti di proprietà, l'acquirente si impegna a informarci senza indugio di ciò e a darci la possibilità di partecipare a qualsiasi controversia legale. L'acquirente dovrà sostenerci sotto ogni aspetto nella conduzione di tale controversia. L'acquirente deve astenersi da azioni che potrebbero compromettere la nostra posizione giuridica.

- e) Sotto tutti gli altri aspetti, le richieste di risarcimento danni sono ammissibili solo in conformità al paragrafo IX.
- 12.4 In caso di produzione secondo le specifiche o i campioni dell'acquirente, quest'ultimo sarà pienamente responsabile di assicurare che nessun diritto di proprietà o altri diritti di terzi siano violati. In caso contrario, egli deve esonerarci dalle rivendicazioni di terzi. Se ci viene vietata la consegna o la produzione da parte di terzi in riferimento a un diritto di proprietà industriale che gli appartiene, siamo autorizzati - senza verificare la situazione giuridica, ma dopo averne informato l'acquirente - a interrompere i lavori e a richiedere il rimborso dei costi sostenuti, a meno che l'acquirente non dimostri in modo giuridicamente vincolante che l'affermazione dei diritti di proprietà industriale da parte di terzi è ingiustificata.
- 12.5 Nella produzione di merci secondo le specifiche o i campioni dell'acquirente, non è sempre possibile produrre quantità esatte - come specificato nell'ordine dell'acquirente - poiché si tratta di produzioni individuali. Inoltre, poiché la merce è prodotta appositamente per l'acquirente e non può essere venduta altrove, una consegna in eccesso o in difetto fino al 10% è considerata di entità minore e quindi conforme al contratto.
- ### XIII Segretezza e tutela della privacy
- 13.1 L'acquirente si impegna a mantenere la segretezza sui fatti, i documenti e le informazioni di cui viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del rapporto d'affari con noi e che contengono informazioni tecniche, finanziarie, commerciali, di prodotto o di mercato relative alla nostra azienda, al nostro prodotto o ai nostri clienti, a condizione che noi designiamo le rispettive informazioni come riservate o abbiamo un evidente interesse a mantenerle segrete (collettivamente "**informazioni confidenziali**"). L'acquirente utilizzerà le informazioni confidenziali esclusivamente allo scopo di attuare ed eseguire il rapporto contrattuale con noi in conformità al contratto.
- 13.2 La divulgazione di informazioni confidenziali da parte dell'acquirente a terzi richiede il nostro espresso e preventivo consenso scritto.
- 13.3 L'obbligo di mantenere la segretezza ai sensi del precedente paragrafo 13.1 non si applica nella misura in cui si possa dimostrare che le rispettive informazioni confidenziali siano:
- accessibili al grande pubblico come stato dell'arte o diventino tali senza l'intervento dell'acquirente o
 - già note all'acquirente o siano rese note da un trasferimento a terzi autorizzati oppure
 - sviluppatе dall'acquirente senza il nostro coinvolgimento e senza l'utilizzo di altre informazioni o conoscenze acquisite attraverso il contatto contrattuale, o
 - obbligatoriamente rivelate a causa di disposizioni legali o ordini giudiziari o ufficiali.
- 13.4 Siamo tenuti a rispettare le disposizioni di legge in materia, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), per quanto riguarda i dati personali dell'acquirente. Dettagli e informazioni sulla protezione dei dati si trovano sul nostro sito web all'indirizzo www.schiesser.biz.
- ### XIV. Concorrenza / Controllo delle esportazioni / Commercio intracomunitario di beni
- 14.1 L'acquirente riconosce che qualsiasi raccomandazione per i prezzi al cliente finale a titolo di orientamento del commercio sul posizionamento dei nostri prodotti rispetto ai marchi concorrenti nei vari segmenti di mercato non è vincolante a tutti gli effetti (prezzi al dettaglio raccomandati, "**PVC**") e non contiene alcuna garanzia.
- 14.2 L'acquirente si impegna a fissare i prezzi al cliente finale per i nostri prodotti nel proprio calcolo del margine, indipendentemente e a prescindere da qualsiasi PVC.
- 14.3 L'esportazione di alcune merci può - ad esempio a causa della loro natura o della destinazione d'uso o della permanenza finale - essere soggetta a restrizioni o divieti ufficiali o legali o a un obbligo di autorizzazione. Questo vale in particolare per i cosiddetti beni dual use (a duplice uso, ossia con una duplice destinazione d'uso). L'acquirente stesso è obbligato a rispettare rigorosamente le norme di esportazione e gli embarghi rilevanti per queste merci (forniture o servizi, beni, software, tecnologia), in particolare quelle dell'Unione Europea (UE), della Germania o di altri Stati membri dell'UE, nonché degli USA, se applicabili.
- 14.4 L'acquirente deve in particolare controllare e garantire che
- le forniture prese in consegna non siano destinate ad un uso legato agli armamenti, al nucleare o alle armi;
 - non vengano forniti beni, software e tecnologie originari degli Stati Uniti alle aziende e alle persone citate nella Denied Persons List (DPL) degli Stati Uniti;
 - non si forniscano prodotti originari degli Stati Uniti a società e persone che figurano sulla US Warning List, US Entity List o US Specially Designated Nationals List senza la relativa autorizzazione;
 - non vengano rifornite aziende e persone che figurano sulle liste dei terroristi Specially Designated Terrorists, Foreign Terrorist Organizations, Specially Designated Global Terrorists o sulla lista dei terroristi dell'UE;
 - siano rispettati gli avvisi di preallarme delle autorità tedesche o nazionali competenti del rispettivo Paese di origine della consegna.
- L'acquirente si impegna a inviarcì senza indugio, su richiesta, ma al più tardi entro 10 giorni, i relativi documenti sull'uso finale nella forma indicata dall'Ufficio federale tedesco per l'economia e il controllo delle esportazioni, in originale.
- 14.5 L'accesso e l'utilizzo delle nostre forniture possono avvenire solo se sono conformi al controllo e alla garanzia di cui sopra, altrimenti non siamo obbligati alla consegna.
- 14.6 L'acquirente si impegna ad obbligare allo stesso modo gli altri destinatari nella trasmissione delle consegne e ad informarli della necessità di rispettare tali disposizioni di legge.
- 14.7 L'acquirente si impegna a indennizzarci per tutti i danni da noi subiti in seguito alla violazione colposa dei suddetti obblighi ai sensi dei paragrafi da 14.1 a 14.6. La portata dei danni da risarcire include anche il rimborso di tutte le spese necessarie e ragionevoli che sosteniamo o abbiamo sostenuto, in particolare i costi e le spese di qualsiasi difesa legale, così come le sanzioni regolamentari o amministrative.
- 14.8 In caso di violazione colposa dei suddetti obblighi ai sensi dei paragrafi da 14.1 a 14.6 da parte dell'acquirente, siamo autorizzati a recedere dal contratto d'acquisto.
- 14.9 L'acquirente assicura la correttezza del suo numero di partita IVA, che ci fornirà senza necessità di richiesta immediatamente dopo la stipula del contratto. Si impegna a notificare immediatamente a noi e all'autorità fiscale nazionale competente ogni cambiamento del suo nome, indirizzo e società e del suo numero di partita IVA. Se una consegna viene trattata come imponibile a causa di carenze nei dettagli del nome, della società, dell'indirizzo o del numero di partita IVA, l'acquirente dovrà rimborsare l'imposta da noi dovuta a causa di tale circostanza.
- 14.10 In caso di doppia imposizione - imposta sull'acquisto nel Paese dell'acquirente, imposta sul fatturato in Germania - l'acquirente dovrà restituirci l'imposta sul fatturato pagata in eccesso, cioè non dovuta a causa dell'obbligo di imposta sull'acquisto, rinunciando all'eccezione di sgravio.
- ### XV Diritto di recesso contrattuale (estinzione anticipata dei diritti di licenza)

- 15.1 Nel caso di un acquisto di prodotti che non vendiamo con marchi propri ma con marchi di terzi sulla base di diritti di licenza esistenti, siamo autorizzati a recedere dal contratto di acquisto se il diritto di licenza, indipendentemente dal motivo, si estingue prematuramente.
- 15.2 In caso di recesso ai sensi del paragrafo 15.1, la risoluzione avverrà secondo gli artt. 346 e seguenti del codice civile tedesco. Non sono ammesse ulteriori rivendicazioni dell'acquirente, a meno che non siamo responsabili dell'estinzione prematura del diritto di licenza.

XVI Luogo di adempimento, luogo di giurisdizione, scelta del diritto applicabile

- 16.1 Luogo di adempimento per la consegna e il pagamento, se non diversamente pattuito, è la nostra sede.
- 16.2 Luogo esclusivo di giurisdizione è il tribunale competente per la nostra sede legale. Tuttavia, abbiamo comunque il diritto di citare in giudizio l'acquirente anche nel suo luogo generale di giurisdizione.

In alternativa al paragrafo precedente, tutte le controversie derivanti da e relative al contratto saranno definitivamente risolte a nostra discrezione con l'esclusione di qualsiasi giurisdizione civile ordinaria ai sensi del regolamento di arbitrato della *Deutsche Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e. V.* (DIS). Il luogo della procedura arbitrale è Düsseldorf, Germania. La lingua della procedura arbitrale è il tedesco. Il tribunale arbitrale è costituito da un arbitro unico. Si precisa ai fini di chiarezza che per le misure provvisorie e cautelari rimangono competenti i tribunali statali. Al riguardo si applica la norma sulla competenza giudiziaria in conformità al paragrafo precedente 16.2 comma 1.

In caso di contenziosi passivi, ossia cause dirette contro di noi da parte dell'acquirente, siamo tenuti ad esercitare nei confronti dell'acquirente il diritto di scelta come pattuito dal paragrafo precedente per iscritto, tempestivamente o al più tardi entro 2 settimane, dopo la presentazione scritta di un precontenzioso da parte dell'acquirente. Ove l'esercizio del diritto di scelta non avvenisse conformemente alle disposizioni summenzionate o non avvenisse tempestivamente, si applica la norma sulla competenza giudiziaria ai sensi del paragrafo 16.2 comma 1 con l'esclusione della mozione arbitrale ai sensi dell'art. 1032 del Codice di procedura civile tedesco (ZPO).

- 16.3 Si applica la legge della Repubblica Federale di Germania con l'esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili (CISG).

Ultimo aggiornamento delle presenti CGC: maggio 2022